



**N.54**

**2012**

Numero 2 anno IX  
DIRETTORE  
RINO PAVANELLO

Rivista

# Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

**SPECIALE**

## ACCORDI FORMAZIONE

**ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011**

**LINEE INTERPRETATIVE STATO-REGIONI 25.07.2012**

**ARTICOLI 19, 37 e 55 del D.Lgs. n. 81/2008**

**Informazioni all'indirizzo:**

---> <http://www.amlav.it/formazioneDirigenti.asp>

nell'ambito del progetto:



# ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011

ACCORDO TRA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. (REP. ATTI N. 221/CSR). (G.U. 11.01.12, N. 8)

## Allegato A)

### PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

### 1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

# ACCORDO STATO-REGIONI 25 LUGLIO 2012

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RECANTE «ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2 E 37, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI». (REPERTORIO ATTI N. 153 /CSR DEL 25 LUGLIO 2012). (G.U. 18.08.12, N. 192)

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento, allegato A) parte integrante del presente atto, recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni», nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012 di cui in premessa.

### Allegato A

#### **Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in data 21 dicembre 2011, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.

Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola, d'intesa con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanità e con il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione, si espone quanto segue.

#### **Efficacia degli accordi**

L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del ser-

vizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall'allegato II del d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell'articolo 34, citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch'essi individuati nell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell'articolo 34. L'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione - non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli "obblighi previsti da norme speciali"), la obbligatorietà di altra formazio-

# D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 - ART. 19-37-55

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
(PUBBLICATO SULLA G.U. 101 DEL 30 APRILE 2008, S.O. N. 108/L)

## Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) u sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) v verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) u richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) v informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) u astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) u segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) v frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

u) Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 450 a € 1.200.

v) Il preposto è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 200 a € 800.

**“ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 26 gennaio 2011 n. 2578**  
*In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il “capo cantiere”, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concre-*

*te modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.*

*In via di principio generale, il capo cantiere è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Né ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori, in quanto, come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4<sup>^</sup>, 19.5.2004 n. 46515 riv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.*

*In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto [...] ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. ”*

**“ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 15 aprile 2010 n. 14504**  
*E' immanente alla carica di preposto [...] l'onere di controllare il rispetto delle misure di sicurezza e pretendere l'osservanza; di dare adeguate istruzioni ai lavoratori esposti a rischi gravi e specifici; nonché controllare le situazioni di rischio ed, eventualmente, adottare misure di emergenza.”*

**“ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 21 aprile 2006 n. 14192**  
*Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.*

**Direttore Responsabile:** Rino Pavanello ([info@amblav.it](mailto:info@amblav.it))

**Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:**  
c/o Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 ([dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it))

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2012.

Vietata la diffusione ai non abbonati.

**Precisazioni**

E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di "Rivista Ambiente e Lavoro" anche parziale e su qualsiasi supporto. "Rivista Ambiente e Lavoro" e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori di imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.

## Abbonamenti

alle riviste della prevenzione **2013**

**EXPERT**

LIVELLO 3



Accesso area riservata

Abbonamento a:  
**Dossier Ambiente**  
2013  
4 numeri



I nuovi abbonati riceveranno in omaggio:  
• Poster delle emergenze



4 CD Rom - 2013  
"Codice Sicurezza Lavoro"



Codice edizione 2013  
"Sicurezza Lavoro"



EMERGENZE  
INTERVENTO PER LA  
TUA SICUREZZA



CD Rom  
ChemicalLex  
2013

Abb. 2013

**€ 174,00**

Iva assolta dall'editore

## Rinnovo abbonamento

**Dossier 2013**

**EXPERT**

LIVELLO 1



**Dossier Ambiente**

4 numeri annui

Abb. 2013

**€ 65,00**

Iva assolta dall'editore

Abb. 2012+2013

**€ 125,00**

Iva assolta dall'editore

Iscritti CGIL-CISL-UIL, AIAS, SNOP, AIDII, AITeP, CIIP, AIFOS,  
Associazioni Ambientali: **60,00** euro  
(esclusivamente per versamenti personali, esclusi versamenti aziendali)

Per informazioni e acquisti consultare il sito: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)  
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.25706238 - 02.26223130 - Mail: [dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it)  
Per acquisti e abbonamenti effettuare il versamento sul c.c.p. n. 10013209  
IBAN: IT 74 07801 01600 000010013209 (iva assolta dall'editore - Art. 74 comma 1 Lett. C del DPR 633/72)  
intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
specificando la causale del versamento e indicando generalità e recapito  
Oppure effettuare l'acquisto online direttamente dal sito.

Per informazioni e acquisti consultare il sito: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)  
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.25706238 - 02.26223130 - Mail: [dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it)  
Per acquisti e abbonamenti effettuare il versamento sul c.c.p. n. 10013209  
IBAN: IT 74 07801 01600 000010013209 (iva assolta dall'editore - Art. 74 comma 1 Lett. C del DPR 633/72)  
intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
specificando la causale del versamento e indicando generalità e recapito  
Oppure effettuare l'acquisto online direttamente dal sito.